

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(1002-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE AMADEO)

Comunicata alla Presidenza il 29 ottobre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1965, n. 1478, concernente riorganizzazione degli
Uffici centrali del Ministero della difesa

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso non ad una profonda riorganizzazione degli Uffici centrali del Ministero della difesa, per la quale sono in corso di studio e di predisposizione provvedimenti legislativi, ma ad un parziale aggiornamento dell'ordinamento del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, per quanto attiene ai settori dell'amministrazione centrale che trattano i materiali d'armamento terrestri, i mezzi motorizzati, i combustibili nonché i materiali del Genio militare.

Si propone in definitiva l'unificazione in una unica direzione generale delle due direzioni generali attualmente preposte l'una al settore armamento terrestre propriamente detto (Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri), l'altra ai mezzi della motorizzazione e ai relativi materiali sussidiari (Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili), nonché la confluenza in essa delle competenze relative ai materiali del genio (attualmente affidate alla Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio).

La nuova direzione generale che prenderà il nome di Direzione generale armamenti terrestri, costituisce un ulteriore passo avanti nel processo di evoluzione ordinaria dell'organizzazione centrale della Difesa intesa ad una generale ristrutturazione per funzioni anziché per materie.

Con il decreto delegato del 1965 si è già pervenuti ad un ordinamento per la Marina e per l'Aeronautica che, nelle sue linee più schematiche, ha istituito due direzioni generali (delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali e delle costruzioni delle armi e degli armamenti navali) che, seppure a carattere interforze, di fatto operano per il soddisfacimento delle esigenze di armamento di specifico interesse delle due Armi.

Per l'Esercito invece le attività relative ai materiali d'armamento risultano a tutt'oggi

regolamentati, come già detto, da una struttura ripartita e diversificata. Tale struttura poteva avere una sua validità in passato, in presenza di materiale abbastanza semplice, mentre presenta oggi aspetti di inadeguatezza funzionale per la complessità e l'alto livello di sofisticazione dell'armamento moderno.

Si consideri ad esempio che i complessi d'arma « carri armati » e « semoventi » rientrano a tutt'oggi nella competenza della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili per quanto attiene allo scafo ed ai combustibili, e in quello della Direzione generale delle armi, munizioni ed armamenti terrestri per quanto attiene alle armi, agli apparati ottici e di trasmissione che pure costituiscono un tutto uno con lo scafo e, come un tutto uno vanno considerati ed amministrati. Infatti i moderni complessi d'arma, veicolari o meno, convenzionali o missilistici, per la loro elevata sofisticazione e complessità, richiedono attività di elevata specializzazione che debbono essere concepite, dirette e sviluppate con visione unitaria realizzabile con il concentramento in un unico organismo direzionale, secondo il concetto già accennato della logistica per funzioni.

Anche la ristrutturazione dell'area industriale della Difesa che costituisce per l'Esercito un problema di importanza vitale ai fini del mantenimento dei nuovi mezzi e postula l'urgente realizzazione di uno stabilimento di armamenti pesanti capaci di operare su tutte le componenti dei sistemi d'arma, rende ancora più urgente l'attribuire ad un unico organismo direttivo tecnico-amministrativo la responsabilità del coordinamento di tale complessa attività.

Inoltre nel settore combustibili attualmente si rilevano macroscopiche incongruenze. Infatti, mentre i combustibili solidi sono direttamente acquistati dalla Direzione generale di commissariato, i combustibili liquidi e gassosi per i servizi di casermaggio sono approvvigionati dalla Direzione generale del-

la motorizzazione, pur restando di pertinenza della Direzione generale di commissariato la programmazione delle esigenze di essi e la loro destinazione.

Inoltre la Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio (la cui precipua competenza è quella relativa alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture militari e dei beni demaniali nonchè alla trattazione di ogni questione attinente alle servitù militari) è oggi investita di competenza impropria in materiali cosiddetti del genio che in realtà rientrano fra i materiali di armamento terrestre e dell'esplosivistica.

Da questi rapidi cenni esemplificativi appare necessaria una ristrutturazione che consenta la concentrazione in una sola direzione generale degli armamenti terrestri, delle attività dirigenziali inerenti a tutti i materiali relativi all'armamento dell'Esercito, compresi i mezzi della motorizzazione e quelli sussidiari, nonchè le competenze relative ai materiali del genio che fanno parte dell'armamento e dell'esplosivistica. Allo scopo provvede il presente disegno di legge con gli articoli 1, 2 e 5.

Gli articoli 3, 4 e 6 nel ridefinire le attività proprie delle Direzioni generali, delle armi e degli armamenti navali, delle costruzioni delle armi e degli armamenti aeronautici o spaziali e di commissariato precisano che esse hanno pure competenza in materia di combustibili e lubrificanti necessari rispettivamente per la propulsione navale, per

la propulsione aerea, per le esigenze di casermaggio e della vita del militare.

All'individuazione delle competenze spettanti alla Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio in base alla nuova articolazione prevista dal disegno di legge in oggetto, si provvede con l'articolo 7.

L'articolo 8, che chiude il provvedimento, stabilisce che all'attuazione dell'ordinamento previsto si provveda con decreti del Ministro della difesa, da emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

A conclusione della sua relazione il relatore riconosce che il provvedimento in esame prevede una ristrutturazione parziale, ben lontana da quella riorganizzazione ampia e razionale da tutti auspicata; ma ritiene che non debbano accogliersi al momento proposte di ulteriori modificazioni ed accorpamenti, quali quelli suggeriti dalla 1^a Commissione e gli altri evidenziati nel corso della discussione, in quanto al momento li considera intempestivi a causa della non intervenuta elaborazione di orientamenti definitivi per quanto concerne il problema di una unificazione verticale di tutta la complessa materia relativa all'apparato tecnico-amministrativo della Difesa.

Raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento così come viene proposto, a maggioranza, dalla 4^a Commissione in sede referente, costituendo esso, pur nella sua parzialità, un qualificante impulso alla razionalizzazione e all'ammodernamento delle strutture del Ministero della difesa.

AMADEO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MAFFIOLETTI)

21 gennaio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel dichiarare di essere favorevole all'ulteriore *iter* del provvedimento, sottopone all'attenzione della Commissione di merito le seguenti osservazioni: al fine di assicurare il buon andamento dei pubblici uffici, appare opportuno accorpare l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative con l'ufficio centrale organizzativo o con l'ufficio centrale bilancio e affari finanziari. Analogamente viene prospettata la stessa esigenza per l'accorpamento della Dire-

zione generale degli impiegati con quella degli operai; della Direzione generale armi aeronautiche con quella degli impianti e mezzi per l'assistenza al volo, corrispondendo con ciò alla tripartizione delle Armi; della Direzione generale delle pensioni con quella delle provvidenze per il personale; della Direzione generale del contenzioso con quella dei servizi generali.

Il tutto ai fini di prefigurare una più organica ristrutturazione del Ministero della difesa improntata a criteri di maggiore funzionalità.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

6 novembre 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« L'organizzazione centrale del Ministero della difesa è la seguente:

Gabinetto del Ministro;

Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Ufficio del Segretario generale.

Uffici centrali:

Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;

Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;

Ufficio centrale per gli allestimenti militari;

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

Direzioni generali:

Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;

Direzione generale per il personale militare della Marina;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

Direzione generale per gli impiegati civili;

Direzione generale per gli operai;

Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;

Direzione generale degli armamenti terrestri;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;

Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;

Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;

Direzione generale di commissariato;

Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio;

Direzione generale della sanità militare;

Direzione generale delle pensioni;

Direzione generale delle provvidenze per il personale;

Direzione generale del contenzioso;

Direzione generale dei servizi generali ».

Art. 2.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale degli armamenti terrestri soprintende:

alle seguenti attività pertinenti alle armi, alle munizioni, ai materiali d'artiglieria, ai sistemi missilistici mobili campali, ai mezzi di combattimento cingolati, ruotati ed anfibi, agli automotoveicoli, ai combustibili e lubrificanti per autotrazione, ai materiali mobili campali del genio e delle trasmissioni, ai materiali per la difesa nucleare, biologica, chimica:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Art. 3.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali soprintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi navali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali nonchè per quanto

concerne i mezzi, le apparecchiature, i materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi ed i combustibili e lubrificanti per la propulsione navale;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Art. 4.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali soprintende:

alle seguenti attività pertinenti ai mezzi vettori aerei e spaziali:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, i combustibili e lubrificanti per la propulsione aerea, nonchè i materiali di aviolancio;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Art. 5.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è abrogato.

Art. 6.

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale di commissariato soprintende:

alle seguenti attività pertinenti ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, ai combustibili solidi e liquidi per cucina, bagni e riscaldamento, nonché ad altri materiali di uso ordinario determinati con decreto del Ministro:

studio e sviluppo tecnico;

costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;

manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;

emanazione della relativa normativa tecnica;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, numero 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Art. 7.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, numero 1478, è sostituito dal seguente:

« La Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio soprintende:

alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture di ogni tipo (ordinarie e speciali);

all'approvvigionamento ed installazione di strutture prefabbricate e di apparecchiature ed impianti facenti parte integrante delle infrastrutture e permanentemente destinate al loro servizio;

alla trattazione delle materie relative all'acquisizione, all'utilizzazione, alla amministrazione e alla dismissione dei beni demaniali militari, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi o dai regolamenti vigenti al Ministero delle finanze;

alla trattazione di ogni questione attinente alle servitù ed ai vincoli di varia natura connessi a proprietà demaniali militari;

alla definizione di liquidazioni per danni a proprietà private;

alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate nel precedente comma, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Art. 8.

Alla costituzione della Direzione generale degli armamenti terrestri, nonché per l'esecuzione delle altre norme previste nei precedenti articoli, si provvede con decreti del Ministro della difesa, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.